

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini - Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

**1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LEITE RIBEIRO ADRIANO SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 26.1.2009)

La Corte di Giustizia Federale,

considerato che risultano nel caso di specie integrati i requisiti previsti dall'art. 35 C.G.S., ed in particolare un fatto comunque riconducibile ad un gesto di condotta violenta, quale è stato certamente il pugno inferto al calciatore Gastaldello, nonché la circostanza che il fatto stesso non risulta essere stato percepito dall'arbitro, tra l'altro consultato specificamente in merito dal Giudice Sportivo;

ritenuto, altresì, data l'ammissibilità della prova televisiva ed integrato, come accennato, un fatto di condotta violenta non visto dall'arbitro, che non si possa scendere al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma sopra citata;

P.Q.M.

respinge il reclamo con incameramento della relativa tassa.

**2) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE IZCO MARIANO SEGUIDO GARA CATANIA/BOLOGNA DEL 18.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 20.1.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 27 gennaio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete